



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e s.m.i., recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTI** il Decreto Interministeriale n. 1074 del 20.11.2019, il Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante il n. 2200 del 6.12.2019 e s.m.i., in virtù dei quali è stata bandita la procedura selettiva per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali;

**VISTO** il provvedimento emesso dal Dirigente dell'Ufficio V, ATP di Teramo, assunto al prot. n. 1397 del 17.02.2020, con il quale la Sig.ra Rosella Cantoresi, è stata esclusa dalla procedura selettiva di cui al Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante il n. 2200 del 6.12.2019 e s.m.i., in quanto non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva nelle modalità indicate dall'art. 5 della *lex specialis*;

**VISTO** il decreto recante il n. 62/2020 Reg. Prov. Cau., reso *inaudita altera parte* dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, in data 24.03.2020, in ordine al procedimento attivato dalla Sig.ra Rosella Cantoresi e registrato al n. 98/2020 Reg. Ric., con il quale, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta dalla Sig.ra Cantoresi Rosella, è stato disposto "*l'inserimento con riserva nella graduatoria tra i soggetti ammessi alla selezione, e di ed alla conseguente assunzione*";

**VISTO** il provvedimento, prot. n. 2645 del 26/03/2020, con il quale l'Ufficio V – ATP di Teramo, in esecuzione del decreto cautelare del TAR Abruzzo, n. 62/2020 Reg. Prov. Cau., ha disposto l'inserimento, con riserva, nella graduatoria provinciale relativa alla procedura selettiva per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche statali della Provincia di Teramo, approvata con decreto n. 28 del 25.02.2020 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato, con riserva, della Sig.ra Cantoresi Rosella, con la qualifica di collaboratore scolastico a tempo pieno, pari a 36 ore settimanali;

**VISTA** la nota, prot. n. 2646 del 26/03/2020, con la quale l'Ufficio V – ATP di Teramo ha comunicato, con carattere urgente alla Sig.ra Cantoresi Rosella, la data di operazione di nomina a tempo indeterminato e i posti disponibili a 36 ore presso l'I.C. Silvi e l'I.C. Valle del Fino e a 18 ore presso l'I.C. TE 4 San Nicolò e l'I.I.S. Zoli di Atri;

**PRESO ATTO** della comunicazione della Sig.ra Cantoresi Rosella, assunta al prot. n. 2657 del 26/03/2020 di quest'Ufficio, con la quale la stessa ha rinunciato al posto a tempo pieno con contestuale accettazione del posto a tempo parziale pari a 18 ore settimanali presso l'I.C. TE 4 San Nicolò;

**VISTA** la nota, prot. n. 2658 del 26/03/2020, con la quale quest'Ufficio ha individuato la Sig.ra Cantoresi Rosella quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore scolastico, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale n. 62/2020 Reg. Prov. Cau. del TAR per l'Abruzzo del 24/03/2020 – n. 98/2020 Reg. Ric. ed ha assegnato alla stessa la sede di servizio presso l'I.C. TE 4 San Nicolò con assunzione in servizio dal 27/03/2020 (decorrenza giuridica ed economica 01/03/2020) per 18 ore settimanali;

**VISTA** la nota, prot. n. 3777 del 21/05/2020, con la quale la Sig.ra Cantoresi Rosella ha comunicato all'Ufficio V – ATP di Teramo che, in sede di udienza del 06/05/2020, è stato confermato il decreto del TAR per l'Abruzzo, n. 62/2020 Reg. Prov. Cau. del 24/03/2020, reso *inaudita altera parte*, insistendo per l'assegnazione di n. 1 posto per il profilo di collaboratore scolastico a tempo pieno secondo l'ordine di graduatoria;

**VISTO** il provvedimento, prot. n. 4142 del 05/06/2020, con il quale l'Ufficio V – ATP di Teramo ha disposto la trasformazione del rapporto di lavoro, con riserva, della Sig.ra Cantoresi Rosella a tempo pieno con decorrenza giuridica ed economica dall'01/09/2020;

**PRESO ATTO** della sentenza del TAR per l'Abruzzo (Sezione Prima), n. 340/2021 Reg. Prov. Coll. – n. 98/2020 Reg. Ric., assunta al prot. n. 6851 del 29/07/2021 di quest'Ufficio, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, pronunciandosi definitivamente, ha respinto il ricorso della Sig.ra Cantoresi Rosella ordinando che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa;



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**VISTA** la graduatoria della procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi della Provincia di Teramo nella quale la Sig.ra Cantoresi Rosella è inserita alla posizione n. 20 con punti 95,30;

**CONSIDERATO** che la cancellazione dalla graduatoria suddetta determina la conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato già conferito con clausola risolutiva, in quanto sottoscritto con riserva;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 44, comma 7, del vigente CCNL Comparto Scuola, costituisce causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura che ne costituisce il presupposto;

**RITENUTO** di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza emessa dal TAR per l'Abruzzo – Sezione Prima – n. 340/2021 Reg. Prov. Coll. - n. 98/2020 Reg. Ric., pubblicata in data 18/06/2021;

**RITENUTO** di dover applicare la clausola risolutiva di cui alla nota, prot. n. 2658 del 26/03/2020 di quest'Ufficio che così dispone: *“è individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato per la qualifica di collaboratore scolastico a seguito di provvedimento giurisdizionale (Decreto n. 62/2020 Reg. Prov. Cau. del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo del 24/03/2020 – n. 98/2020 Reg. Ric.) in caso di esito sfavorevole all'interessata verrà disposto il depennamento dalla graduatoria provinciale della procedura selettiva per l'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali della provincial di Teramo, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, approvata dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo con Decreto n. 28 del 25/02/2020 con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. La suddetta clausola dovrà essere riportata anche sul contratto”*;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 6900 del 30/07/2021, con il quale l'Ufficio V – ATP di Teramo, in esecuzione della sentenza emessa dal TAR per l'Abruzzo – Sezione Prima – n. 340/2021 Reg. Prov. Coll. – n. 98/2020 Reg. Ric., pubblicata in data 18/06/2021, ha disposto: *“ Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa ed in esecuzione della Sentenza del TAR per l'Abruzzo – Sezione Prima n. 340/2021 (Reg. Ric. n° 98/2020), pubblicata in data 18/06/2021, la Sig.ra Cantoresi Rosella (TE 20/08/1956) è depennata, con effetto dalla data di inserimento, dalla graduatoria della procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi della Provincia di Teramo in cui risulta inserita alla posizione 20 con punti 95,30. Art.2 Per l'effetto di quanto stabilito al precedente art.1, è annullato il provvedimento di quest'Ufficio prot. n° 2645 del 26/03/2020, con il quale si è disposto, con riserva, l'inserimento della ricorrente sopra indicata nella graduatoria della procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi della provincia di Teramo, e l'assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore scolastico a Tempo Pieno pari a 36 ore settimanali. Art. 3 Per l'effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1 e 2 è annullato il provvedimento dell'Ufficio V – ATP di Teramo, prot. n. 2658 del 26/03/2020, con il quale, la Sig.ra Cantoresi Rosella, è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato con la qualifica di collaboratore scolastico, per 18 ore settimanali, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale riportato in premessa con apposizione della clausola risolutiva; Art. 4 E' annullato, altresì, il provvedimento dell'Ufficio V – ATP di Teramo, prot. n. 4142 del 05/06/2020, nella parte in cui ha disposto la trasformazione del rapporto di lavoro, con riserva, della Sig.ra Cantoresi Rosella a Tempo Pieno con decorrenza giuridica ed economica dall'01/09/2020; Art. 5 Per effetto del presente provvedimento, considerata la clausola risolutiva espressa contenuta nella proposta di individuazione e apposta nel contratto di lavoro stipulato tra il Dirigente Scolastico dell'I.C. TE 4 San Nicolò e la Sig.ra Cantoresi Rosella, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere risolto con la conseguenza che il servizio reso a far data dal 27/03/2020 (decorrenza giuridica 01/03/2020 ed economica dalla data di assunzione in servizio) si intende prestato di fatto e non di diritto; Il Dirigente Scolastico dell'I.C. TE 4 San Nicolò provvederà, con atto a propria firma, alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato della collaboratrice scolastica Cantoresi Rosella (TE 20/08/1956) con effetto immediato, e ad effettuare le connesse modifiche dei dati al SIDI e le comunicazioni agli organi amministrativi di competenza.”*;

**VISTO** il provvedimento dell'I.C. TE 4 San Nicolò del 30.07.2021 – decreto n. 389, prot. n. 12181 – C01a, con il quale il Dirigente Scolastico ha decretato: *“a decorrere dalla data del presente decreto, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato della collaboratrice scolastica Cantoresi Rosella nata a (...), con la conseguenza che il servizio reso a far data dal 27.03.2020 (decorrenza giuridica il 01.03.2020 ed economica dal 27.03.2020) si intende prestato di fatto e non di diritto”*;

**VISTO** il ricorso in appello al Consiglio di Stato, n. 7081/2021 Reg. Ric., con il quale il legale della Sig.ra Cantoresi Rosella ha impugnato la sentenza n. 340/21 Reg. Prov. Coll. – n. 98/2020 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (sezione prima);



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

**VISTA** la comunicazione dell'Avv. Francesco Camerini, assunta al prot. n. 8526 del 13.09.2021, con la quale il legale della Sig.ra Cantoresi Rosella ha trasmesso all'Ufficio V – ATP di Teramo l'ordinanza cautelare recante il n. 4857/2021 Reg. Prov. Cau. del 09.09.2021 e pubblicata in data 10.09.2021, resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) in ordine al ricorso n. 7081/2021 Reg. Ric. per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (sezione prima) n. 340/2021, con la quale il Consiglio di Stato “*accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7081/2021) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata*”;

**VISTA** la disponibilità del posto accantonato presso l'I.C. TE 4 San Nicolò;

**VISTO** il provvedimento emesso dal Dirigente dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, assunto al prot. n. 8707 del 17.09.2021, emesso in esecuzione dell'Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato – Sezione Sesta - n. 4857/2021 Reg. Prov. Cau. – n. 7081/2021 Reg. Ric., pubblicata in data 10/09/2021;

**VISTA** la sentenza resa dal Consiglio di Stato, Sezione sesta, recante il n. 3847 del 2022 (Reg. Ric. 7081/2021) nella quale il Supremo Consesso Amministrativo ha disposto: “*Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei termini indicati in motivazione e annulla per quanto di ragione i provvedimenti impugnati in quella sede. Spese del doppio grado compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa*”;

**VISTO** il provvedimento del Dirigente dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, registrato al prot. n. 5636 del 24.06.2022, emesso in esecuzione della sentenza resa dal Consiglio di Stato, Sezione sesta, recante il n. 3847 del 2022 (Reg. Ric. 7081/2021);

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 82 del 24.06.2022, emesso dal Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo in esecuzione della sentenza resa dal Consiglio di Stato, Sezione sesta, recante il n. 3847 del 2022 (Reg. Ric. 7081/2021), assunto dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo al prot. n. 5660 del 27.06.2022;

**VISTO** il provvedimento emesso dal Dirigente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Teramo, prot. n. 5690 del 28.06.2022;

**CONSIDERATO** che, come da certificato dell'I.C. Teramo 4, San Nicolò del 26.07.2022, assunto in pari data dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo al prot. n. 6865, risulta che la Sig.ra Rosella Cantoresi non abbia prestato servizio presso l'I.C. Teramo 4, San Nicolò, nemmeno dal 30.07.2021 al 17.09.2021;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 3 del provvedimento emesso dal Dirigente dell'Ambito Territoriale della Provincia di Teramo, prot. n. 5690 del 28.06.2022, nella parte in cui lo stesso non precisa che la Sig.ra Rosella Cantoresi non ha prestato servizio presso l'I.C. Teramo 4, San Nicolò, nemmeno dal 30.07.2021 al 17.09.2021;

**DISPONE**

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione della citata sentenza resa dal Consiglio di Stato, Sezione sesta, recante il n. 3847 del 2022 (Reg. Ric. 7081/2021),

**ART. 1**

l'annullamento del provvedimento reso dal Dirigente dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, assunto al prot. n. 8707 del 17.09.2021, emesso in esecuzione dell'Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato – Sezione Sesta - n. 4857/2021 Reg. Prov. Cau. – n. 7081/2021 Reg. Ric., pubblicata in data 10/09/2021, nella parte in cui dispone che la Sig.ra Cantoresi Rosella è individuata, con riserva, quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato - qualifica di collaboratore scolastico - per 36 ore settimanali ed è assegnata all'Istituto Comprensivo TE 4 San Nicolò;

**ART. 2**

per l'effetto di cui all'art. 1, la Sig.ra Cantoresi Rosella è individuata, senza riserva, quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato - qualifica di collaboratore scolastico - per 36 ore settimanali ed è assegnata all'Istituto Comprensivo TE 4 San Nicolò;

**ART. 3**



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*  
*Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo*

i servizi resi dalla Sig.ra Rosella Cantoresi a far data dal 27.03.2020 al 29.07.2021 e dal 18.09.2021, presso l'I.C. Teramo 4, San Nicolò, sono da intendersi prestati di fatto e di diritto.

Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene dati sensibili. Agli stessi dati l'interessata o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

Il presente provvedimento sostituisce quello registrato al prot. n. 5690 del 28.06.2022.

IL DIRIGENTE  
Massimiliano Nardocci  
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amm.ne Digitale e normativa connessa)

ALLA SIG.RA CANTORESI ROSELLA  
A MEZZO E-MAIL  
[cantoresirosella@gmail.com](mailto:cantoresirosella@gmail.com)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
I.C. TE 4 SAN NICOLÒ  
[teic83100e@istruzione.it](mailto:teic83100e@istruzione.it)

USR ABRUZZO  
[drab@postacert.istruzione.it](mailto:drab@postacert.istruzione.it)  
[direzione-abruzzo@istruzione.it](mailto:direzione-abruzzo@istruzione.it)

AL DIRIGENTE  
UFFICIO 3° - L'AQUILA  
[usp.aq@postacert.istruzione.it](mailto:usp.aq@postacert.istruzione.it)

ALL'AVV. FRANCESCO CAMERINI  
[francesco.camerini@pecordineavvocatilaquila.it](mailto:francesco.camerini@pecordineavvocatilaquila.it)

ALL'AVV. DOMENICO DI SABATINO  
[domenico.disabatino@pec-avvocatiteramo.it](mailto:domenico.disabatino@pec-avvocatiteramo.it)

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
SEDE DI TERAMO

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA

ALL'ALBO ISTITUZIONALE ON LINE